



# Senato della Repubblica

*10<sup>a</sup> Commissione Affari sociali, sanità, lavoro  
pubblico e privato, previdenza sociale*

**Disegno di legge di conversione in legge del  
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure  
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo  
del lavoro (Atto Senato n. 685)**

*Memoria scritta - Assodimi/Assonolo*  
*(Associazione Distributori e Noleggiatori  
macchine, attrezzature e beni strumentali)*

*17 maggio 2023*

## Chi è Assodimi

Assodimi/Assonolo è l'unica associazione italiana dei noleggiatori professionali di beni strumentali. Fondata nel 1992, l'Associazione promuove da sempre la **professionalità**, la **sicurezza** e la **sostenibilità** del comparto e, con i suoi 450 associati, rappresenta ad oggi il 60% del mercato. Assodimi/Assonolo è membro di ANCE e Confindustria e fondatore dell'Associazione europea dei noleggiatori (European Rental Association). L'Associazione collabora con i più importanti enti in materia di sostenibilità e sicurezza promuovendo iniziative ed eventi che hanno ottenuto il patrocinio dell'INAIL. Rappresenta il comparto ai tavoli di lavoro e fornisce servizi di formazione e assistenza per aiutare gli operatori del settore.

## Il settore del noleggio di beni strumentali e la legislazione applicabile

Il noleggio di beni strumentali è una pratica che si sta rapidamente diffondendo su tutto il territorio nazionale; attualmente il comparto vale circa **2,8 MLD** ed impiega circa **20.000 lavoratori**. Il settore sta vivendo anni di forte espansione, con una **crescita media del +13% annuo** e con una **spesa pro-capite** che è **umentata del 60%** negli ultimi 5 anni.

Il mercato è composto da circa 5.000 aziende, delle quali quelle che realmente offrono tale servizio in maniera professionale sono circa 1.500, per lo più identificabili come PMI.

L'attività si configura come trasversale e strumentale rispetto agli altri settori economici. I beni strumentali sono infatti di tantissime tipologie, da una semplice stampante a beni molto complessi e pericolosi per l'uso. I macchinari e le attrezzature strumentali noleggiate vengono utilizzati anche per effettuare lavorazioni complesse in cui la sicurezza deve ricoprire un ruolo prioritario.

Da un punto di vista normativo, il noleggio di beni strumentali **non è oggetto di una legislazione specifica e omogenea**. Si fa riferimento alla norma del **codice mercantile** del 1942 e per analogia, non essendo regolamentato dal **codice civile**, alla locazione dei mezzi mobili. Per i beni strumentali vi sono poi esclusivamente dei richiami nel **T.U. 81/2008** sulla sicurezza e si rinvia al **Codice della strada** per tutti i mezzi targati. Poiché alcuni veicoli speciali (piattaforme aeree di lavoro, sollevatori, telescopici, macchine movimento terra) sono veicoli con attrezzature da lavoro, in tali casi vi sono quindi doppi riferimenti normativi.

Il settore non ha un codice Ateco univoco e il CCNL utilizzato varia fra quello metalmeccanico, del commercio, del trasporto e dell'edilizia.

Il vulnus normativo e la frammentazione della legislazione applicabile consentono, di fatto, l'ingresso incondizionato nel settore di *player* non organizzati e non professionali, che molto spesso non rispettano a pieno la normativa, minando la **sicurezza degli utilizzatori finali**. Ad oggi, infatti, chiunque può dare a noleggio un macchinario, senza nessun controllo inerente alle procedure e allo stato dell'azienda, nonostante la complessità e la pericolosità di alcuni mezzi

noleggiati. Le norme non fanno differenziazione e si può diventare noleggiatore per qualsiasi categoria merceologica senza nessun controllo o organizzazione minima aziendale.

### Osservazioni sul provvedimento

ASSODIMI esprime complessivamente il proprio apprezzamento in merito alla *ratio* sottostante le misure contenute nel Capo II del provvedimento all'attenzione della presente Commissione.

In particolare, le modifiche che vengono apportate dall'articolo 14, comma 1, lett. f), all'articolo 72 del decreto legislativo n. 81 del 2008, consentirebbe di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni fornendo maggiore chiarezza interpretativa agli operatori del settore del noleggio da un lato, e agli organi di vigilanza dall'altro.

Per l'Associazione, infatti, il tema della sicurezza riveste un ruolo centrale per gli operatori del comparto e per gli utilizzatori finali. Si stima che circa **3 morti al giorno** siano **connesse anche all'utilizzo di macchine/attrezzature anche prese a noleggio**.

L'articolo suddetto, infatti, compie un passo in avanti rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nella misura in cui, oltre al datore di lavoro, anche il singolo soggetto privato che prende a noleggio un bene strumentale, dovrà fornire, al noleggiatore, una dichiarazione autocertificativa che attesti l'avvenuta formazione e addestramento riferito all'utilizzo della macchina o attrezzatura.

Permane, tuttavia, nella presente formulazione, un elemento di criticità dovuta al fatto che il controllo sulla formazione degli utilizzatori delle macchine avviene solo mediante autocertificazione. Non è prevista, infatti, alcuna modalità per verificare la reale formazione avvenuta. Pertanto tale formulazione risulta burocratica e poco utile ai fini della sicurezza effettiva degli operatori, inoltre è importante sottolineare che i noleggiatori non hanno un contatto diretto con gli operatori.

Per aumentare ulteriormente la sicurezza, sarebbe auspicabile incentivare le officine e i centri assistenza interni dei noleggiatori a **certificare** i propri **processi di manutenzione**, i propri **controlli** e le proprie **strumentazioni utilizzate** in similitudine ai soggetti abilitati e/o alle officine che effettuano revisioni auto in modo da garantire un'alta sicurezza di utilizzo di tali macchine. I noleggiatori devono essere incentivati a fornire informazioni, mezzi sicuri e controllati, difficilmente possono sapere chi utilizzerà tali mezzi nei luoghi di lavoro.

La certificazione dei processi di manutenzione porterebbe ad una **effettiva e reale manutenzione delle macchine**, così come opportuno sarebbe **incrementare la frequenza dei controlli** (es.

verifiche strutturali) **per tutte le macchine che abbiano utilizzi elevati e deterioranti**, potendosi configurare una eccezione per quelle macchine che riceverebbero una manutenzione certificata.

Risulterebbe utile anche introdurre un'anagrafica delle macchine in similitudine al PRA per permettere richiami e definire il proprietario effettivo di un bene.

### Proposte di modifica

L'Associazione auspica che il Legislatore nazionale possa manifestare maggiore sensibilità in merito all'ipotesi che anche i beni strumentali, mediante un sistema certificatorio, possano essere soggetti a valutazioni non meramente burocratiche o autodichiarative, ma effettive e concrete.

Di converso, Assodimi mette a disposizione le proprie competenze affinché anche il mondo del noleggio possa giocare un ruolo chiave per garantire l'effettiva sicurezza sui luoghi di lavoro.

In questo contesto, in relazione agli obblighi in capo al noleggiatore, l'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che chiunque noleggi, attesta sotto la propria responsabilità che le attrezzature siano conformi alle disposizioni di legge.

L'Associazione propone che i noleggiatori debbano dichiarare la conformità delle attrezzature mediante un processo di manutenzione tracciabile e non attraverso una mera attestazione. In questo modo, si garantirebbe l'effettivo controllo delle attrezzature all'atto della consegna al cliente.

Assodimi propone che il noleggiatore possa informare in modo chiaro il soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, ovvero il datore di lavoro, della formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza dei soggetti finali. Per fornire tale informazione il personale del noleggiatore o concedente in uso che effettua la commercializzazione o consegna dell'attrezzatura di lavoro deve risultare formato sull'utilizzo in sicurezza del bene. In questo modo, il noleggiatore potrà essere in grado di rendere informazioni preventive sui rischi e sui DPI necessari al cliente.

Si allega di seguito le seguenti proposte emendative:

### **Proposte emendativa n. 1**

All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis):

all'articolo 72, comma 1, le parole: "attesta, sotto la propria responsabilità," sono sostituite dalle seguenti: "dichiara, mediante un processo di manutenzione tracciabile"»

#### *Relazione illustrativa*

La formulazione attuale del comma 1 dell'articolo 72 del D.lgs. n. 81 del 2008 dispone che chiunque noleggi attesta sotto la propria responsabilità che le attrezzature siano conformi alle disposizioni di legge.

La proposta emendativa in oggetto, invece, prevede che la conformità delle attrezzature sia dimostrata dai noleggiatori mediante un processo di manutenzione tracciabile e non mediante una mera attestazione. In questo modo, viene garantito l'effettivo controllo delle attrezzature all'atto della consegna al cliente.

### **Proposta emendativa n. 2**

All'articolo 14, comma 1, lettera f), dopo le parole: "dei soggetti individuati per l'utilizzo.", aggiungere i seguenti periodi:

«E' tenuto, inoltre, in fase contrattuale ad informare il soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, ovvero il datore di lavoro, della formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. Per fornire tale informazione, il personale del noleggiatore o concedente in uso che effettua la commercializzazione o consegna dell'attrezzatura di lavoro deve risultare formato sull'utilizzo in sicurezza del bene.»

#### *Relazione illustrativa*

Al fine di aumentare la sicurezza dell'utilizzo delle macchine e delle attrezzature prese a noleggio, la proposta di modifica, in relazione agli obblighi in capo al noleggiatore, prevede che quest'ultimo sia tenuto a informare il soggetto che prende a noleggio, riguardo al corretto utilizzo in sicurezza delle macchine o delle attrezzature. Altresì, il personale del noleggiatore deve avere una formazione adeguata sull'utilizzo in sicurezza del bene.